

Rassegna giurisprudenziale in tema di abusi sessuali e disturbi dell'alimentazione

di Beatrice Palchetti*

Abstract IT: *L'A. fornisce una puntuale disamina della giurisprudenza in materia di reati sessuali, che valorizza la rilevanza dei disturbi dell'alimentazione come elemento idoneo a corroborare l'attendibilità del narrato della vittima ovvero a escludere l'applicazione della circostanza attenuante della minore gravità.*

Abstract EN: *This article provides a detailed examination of case law concerning sexual offenses, highlighting the significance of eating disorders as a relevant factor in corroborating the credibility of the victim's account or excluding the application of the mitigating circumstance of lesser gravity.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Giurisprudenza in materia di abuso sessuale e disturbo dell'alimentazione conseguente al reato. – 2.1. Elemento rilevante ai fini della valutazione dell'attendibilità della persona offesa. – 2.2. Elemento rilevante ai fini della non applicazione dell'ipotesi di minore gravità di cui al terzo comma dell'art. 609-*bis* c.p. e di cui al quarto comma dell'art. 609-*quater* c.p. – 3. Abusi sessuali: giurisprudenza e legislazione in ordine alla relazione autore del reato -vittima (familiari/conviventi). – 4. Conclusioni.

1. Introduzione.

Gli abusi e le violenze sessuali comportano per la persona offesa gravi conseguenze psicologiche, sia nel breve sia nel lungo termine. Nell'ampia gamma di tali conseguenze, l'insorgenza di comportamenti alimentari patologici è stata ben dimostrata da numerosi studi psichiatrici.

In particolare, recente letteratura medica ha mostrato che i pazienti con disordine alimentare con storia di abuso sessuale rappresentano un gruppo di persone più complesse rispetto a pazienti che soffrono delle medesime patologie

* Avvocato del Foro di Firenze.

e che non hanno subito abusi: la guarigione completa è particolarmente difficile e si richiedono strategie di trattamento specifiche¹.

Non solo. Un ulteriore studio ha poi supportato l'ipotesi secondo cui l'abuso sessuale perpetrato da parte di un familiare o di un convivente potrebbe causare una forma di patologia alimentare particolarmente grave².

Il disturbo dell'alimentazione è un esito psicopatologico che si può verificare facilmente in soggetti che hanno subito abusi sessuali durante l'adolescenza, momento in cui nei circuiti cerebrali si sviluppa la visione della propria immagine corporea. L'esperienza traumatica interferisce con questo processo e l'immagine di se stessi risulta distorta: per tentare di gestire il senso di insoddisfazione che ne deriva, i pazienti che soffrono di anoressia si obbligano a rigorose restrizioni dietetiche.

Anche i comportamenti tenuti da pazienti sofferenti di bulimia rappresentano un tentativo di reazione al trauma: la temporanea perdita di inibizione che si verifica durante le abbuffate è una sorta di esperienza dissociativa che "protegge" la persona dalla consapevolezza dei ricordi traumatici. Infatti, la sensazione di perdita di controllo che si verifica durante le abbuffate pare essere particolarmente grave nelle vittime di abusi sessuali e il successivo e conseguente tentativo di riguadagnare il controllo attraverso diete, esercizio fisico o condotte di eliminazione, rappresenta un modo per recuperare un senso di identità con il proprio corpo³.

In questi soggetti, il fenomeno del discontrollo può anche andare al di là del rapporto con il cibo: spesso, infatti, pazienti con anamnesi positiva per abuso sessuale infantile/adolescenziale sviluppano multi-impulsive bulimia, patologia diagnosticata qualora, in un soggetto bulimico, vengano soddisfatti almeno tre criteri tra tentativi di suicidio, gravi comportamenti autolesivi, furti, concomitanza di stadi dissociativi, abuso di sostanze o alcol, promiscuità sessuale. È stato ipotizzato che tutti questi comportamenti eccessivi, che possono manifestarsi anche con altri atteggiamenti antisociali, come il bullismo, si sviluppino come strategie disfunzionali per far fronte allo stato d'animo doloroso derivante da una storia traumatica⁴.

¹ G. CASTELLINI, L. LELLI, E. CASSIOLI, E. CIAMPI, F. ZAMPONI, B. CAMPONE, A.M. MONTELEONE, V. RICCA, *Different outcomes, psychopathological features, and comorbidities in patients with eating disorders reporting childhood abuse: A 3-year follow-up study*. *Eur Eat Disorders, Rev*; 26, 2018, 217-229.

² Il lavoro è uno studio osservazionale trasversale attuato tra il 2018 e 2020 su un campione di 288 pazienti con disturbi dell'alimentazione afferenti alla SOD di Psichiatria dell'AOU di Careggi. Strumenti indagine: intervista socio-demografica, indice di massa corporea, EDE-Q (Eating Disorder Examination self report questionnaire version EDEq 12.0D), EES (Emotional Eating Scale), CTQ (Childhood Trauma Questionnaire). I dati sono stati riportati tramite media e deviazione standard, confrontando pazienti con disturbi dell'alimentazione che hanno subito abusi sessuali con pazienti sofferenti della medesima patologia che hanno subito abusi sessuali da parte di parente / non parente, che convivevano / non convivevano con l'autore dell'abuso, che hanno subito abusi ripetuti / non ripetuti nel tempo. I confronti tra gruppi sono stati effettuati utilizzando l'Analisi della Varianza (ANOVA); i modelli statisticamente significativi ($p < 0.05$) sono stati ulteriormente approfonditi con analisi *post hoc* secondo Tukey.

³ G. CASTELLINI, V. RICCA, *Sexual abuse and body image in eating and weight disorders*, Berlin, 2018.

⁴ G. CASTELLINI, M. MAGGI, V. RICCA, *Sexual dysfunction in eating disorders*, Berlin, 2018.

Nei paragrafi a seguire vedremo come la Corte di Cassazione, nelle sue pronunce, ha valutato e valorizzato il disturbo dell'alimentazione conseguente alla violenza o agli abusi sessuali.

In molte sentenze la Suprema Corte ha utilizzato il dato clinico come elemento a sostegno della tesi accusatoria: è noto che i reati di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) o di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.) sono tipici reati in cui spesso sono ben pochi i riscontri esterni a sostegno del racconto della persona offesa e, pertanto, il fatto che venga dato rilievo a questo esito clinico risulta di fondamentale importanza.

In altre sentenze, poi, la Corte di Cassazione ha valutato il disturbo dell'alimentazione sorto in conseguenza al reato come dato da tenere in considerazione al fine di non concedere al reo le circostanze attenuanti previste per i casi di minore gravità di cui agli artt. 609-*bis* e 609-*quater* c.p.: come noto e come meglio esplicitato in seguito, la concessione di queste circostanze attenuanti ha effetti molto importanti sia in ordine alla determinazione del *quantum* della pena sia in ordine all'esecuzione della pena detentiva nei confronti del responsabile del reato.

Al fine di negare le circostanze attenuanti sopra richiamate, la Corte ha valutato negativamente oltre al dato della bulimia anche il particolare rapporto sussistente in ambito familiare tra vittima e reo.

Tale valutazione è in linea con i recenti studi psichiatrici i quali hanno dimostrato che le violenze e gli abusi sessuali perpetrati da parte di un familiare o da parte di un convivente possono essere causa di un disturbo dell'alimentazione particolarmente grave.

Ciò trova spiegazione nel fatto che i bambini e gli adolescenti sono in grado di reagire a grandi difficoltà se si sentono protetti ed accuditi, ma, quando la causa del disagio è in chi si prende cura di loro, si crea un fattore di stress di ampia portata⁵.

A ciò si aggiunga che, in studi psichiatrici, è stato constatato anche che gli abusi sessuali nell'infanzia perpetrati da membri della famiglia hanno maggiori probabilità di essere ripetuti e con tipologie di atti sessuali particolarmente invasivi⁶.

Nell'abuso che avviene in ambito familiare, inoltre, ci possono essere anche una serie di altri fattori che limitano le possibilità per la vittima di riuscire a far fronte al trauma in modo positivo, come, ad esempio, la rottura del legame familiare e, a volte, la riluttanza a credere al bambino⁷: il rischio di sviluppo di strategie disfunzionali è, quindi, alto.

Vedremo che la giurisprudenza è concorde nel negare l'applicazione delle circostanze attenuanti di minore gravità *ex* artt. 609 e 609-*quater* c.p., qualora

⁵ M.H. TEICHER, J.A. SAMSON, *Childhood maltreatment and psychopathology: a case for ecophenotypic variants as clinically and neurobiologically distinct subtypes*, in *The American journal of psychiatry*, n. 170/2013, 1114-33.

⁶ D.M. FERGUSON, M.T. LYNKEY, L.J. HORWOOD, *Childhood sexual abuse and psychiatric disorders in young adulthood: Part I: The prevalence of sexual abuse and the factors associated with sexual abuse*, in *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, n. 35/1996, 1355-1364.

⁷ J.H. BEITCHMAN, K.J. ZUCKER, J.E. HOOD, G.A. DACOSTA, D. AKMAN, E. CASSAVIA, *A review of the long-term effects of child sexual abuse*, in *Child Abuse & neglect*, n. 16/1992, 101-118.

l'autore del fatto sia un familiare o un convivente: il principio è stato ribadito anche recentemente con sentenze di legittimità dell'anno in corso.

Tale orientamento giurisprudenziale è in linea con le numerose modifiche che sono state apportate agli articoli in esame (art. 609-*bis* e 609-*quater* c.p.) al fine di tutelare con maggior forza e punire più severamente episodi di violenza o abuso sessuale avvenuti in ambito familiare/domestico. Da ultimo, in tal senso, vi è stata una recentissima modifica apportata all'art. 609-*quater* c.p. (atti sessuali con minorenni) dalla legge n. 238/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.1.2022.

2. Giurisprudenza in materia di abuso sessuale e disturbo dell'alimentazione conseguente al reato.

2.1 Elemento rilevante ai fini della valutazione dell'attendibilità della persona offesa.

Con sentenza n. 5919/2019, sez. IV, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Messina, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il reato *ex artt.* 609-*bis*, 609-*ter* e 61 n. 5 c.p., per avere costretto con violenza la figlia, di anni 15 all'epoca dei fatti, a un rapporto sessuale completo, con l'aggravante dell'essere il fatto commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il genitore e con l'aggravante di aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa. Il difensore dell'imputato, tra gli altri motivi di ricorso, lamentava il rigetto della richiesta di perizia sulla capacità a testimoniare della minore e la mancanza di un vaglio più profondo su quanto riferito dalla persona offesa costituita parte civile, data l'assenza di riscontri esterni.

Relativamente alla mancata perizia psicologica sulla persona offesa, la Corte precisa che per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità⁸. Continua, poi, la Corte affermando che, inoltre, in tema di reati sessuali, la sola età adolescenziale del minore abusato non costituisce *in re ipsa* circostanza tale da escluderne la capacità a deporre in assenza di patologie incidenti su tale capacità⁹.

In ogni caso, a parere della Corte di Cassazione, la Corte di Appello di Messina ha rinvenuto nella consulenza tecnica prodotta in giudizio dal difensore di parte offesa elementi di prova che confermavano la sussistenza della capacità a testimoniare.

Continua la Corte sottolineando che la sentenza impugnata ha evidenziato altre fonti di prova a riscontro del racconto della vittima: ad esempio, le dichiarazioni della madre della persona offesa circa il rifiuto, da parte di quest'ultima, dopo l'avvenimento dei fatti in questione, di vedere il padre, e i cambiamenti subiti

⁸ Cass. pen., sez. III, sentenza n. 8541/2017.

⁹ Cass. pen., sez. III, sentenza n. 27742/2008.

dalla minore sia quanto all'andamento scolastico sia quanto all'insorgenza di bulimia (diagnosticata dalla psicologa che aveva in cura la ragazza).

Relativamente a questo ultimo punto, sottolinea la Corte la correttezza del ragionamento effettuato della Corte di Appello, la quale aveva valutato che non erano emersi altri fatti che avrebbero potuto essere la causa del malessere della minore, con rigetto, quindi, della tesi difensiva (la quale riteneva che causa del disturbo fossero altre circostanze: la separazione dei genitori, i contrasti con il padre e i disagi della minore, di varia natura, già accusati prima della violenza).

La pronuncia appena esaminata utilizza il dato clinico dell'insorgenza della bulimia come elemento utile al fine di ritenere attendibile la parte civile.

L'esito psicopatologico patito dalla minore ha contribuito al convincimento della Corte in un procedimento in cui il castello accusatorio non era particolarmente solido: dalla sentenza emerge che la ragazza si trovasse in una situazione di particolare disagio anche per altri motivi, quali la separazione dei genitori, e che la stessa presentasse alcuni disturbi comportamentali già prima dei fatti. In aggiunta a ciò, la ragazza non fu sottoposta a perizia psicologica e nel processo non emerse alcun riscontro esterno al suo racconto, se non le dichiarazioni della madre e della sorella che testimoniano, però, solamente una certa ostilità da parte della ragazza nei confronti del padre dopo la data in cui accaddero i fatti delittuosi.

Come noto, per costante indirizzo giurisprudenziale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato senza riscontri esterni a conferma, ma ciò impone la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Al giudice è, quindi, imposto un severo e rigoroso vaglio della deposizione della persona offesa, reso necessario alla luce dell'interesse di cui la stessa è portatrice, specie se costituita parte civile. Tutto ciò trova applicazione ancor più rigorosa se la persona offesa sia un minore e i fatti narrati riguardino gli aspetti più intimi della sua personalità, così da accentuare il rischio di suggestioni, reazioni emotive, comportamenti di compiacenza o autoprotettivi di contaminazioni esterne: in questo caso la valutazione delle dichiarazioni presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo.

Nel caso analizzato, con persona offesa una ragazza già problematica, colpisce la rilevanza che assume per i giudici l'insorgenza del disturbo specifico della bulimia, ritenuto elemento, oltre a pochi altri, tale da far propendere per la colpevolezza dell'imputato.

Si riportano, brevemente altre pronunce le quali, in linea con la sentenza appena analizzata, hanno valutato il dato clinico dell'insorgenza della bulimia come un elemento utile alla valutazione di attendibilità della parte civile.

Con sentenza n. 20531/2016, sez. III, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari la quale aveva condannato l'imputato per il reato di violenza sessuale (art. 609-*bis*

c.p.) aggravata dall'aver commesso il fatto nei confronti di persona di età inferiore agli anni 14 (art. 609-*ter* comma 2 c.p.), figlia della compagna. Il reato era stato compiuto in più occasioni (art. 81 cpv. c.p.) e le condotte erano consistite in atti sessuali di varia natura, tra cui tentativi di penetrazione. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione lamentando difetto motivazionale: a parere del ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe svolto una rigorosa verifica circa l'attendibilità della parte civile. Osserva, invece, la Suprema Corte, che la Corte di Appello ha ben valutato sia la capacità della persona offesa a testimoniare, sia l'attendibilità della stessa: sia il Tribunale di primo grado sia la Corte di Appello hanno richiamato, a conferma della deposizione della persona offesa, vari elementi: tra questi i riscontri psichiatrici, che avevano evidenziato un disturbo post traumatico da stress, nonché seri disturbi di natura psichiatrica quali crisi di panico notturne, forme di sonnambulismo, palpitazioni, sospetta anoressia nervosa. La Corte, quindi, sulla base di questi motivi, conclude dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente.

Con sentenza n. 21784/2007, sez. III, la Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino, la quale aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p. per essersi congiunto carnalmente con la figlia minore degli anni 14. Il difensore dell'imputato deduceva violazione di legge e difetto di motivazione lamentando, tra l'altro, che l'unica prova diretta dei fatti in esame fosse rappresentata dalla voce della minore che, a parere del ricorrente, aveva reso dichiarazioni incongrue e contraddittorie: in presenza di questo quadro probatorio, i giudici per ritenere attendibile la dichiarazione avrebbero dovuto impegnarsi in una motivazione esaustiva. La Corte Suprema, anzitutto, rileva come il racconto accusatorio della persona offesa sia logico, coerente, verosimile, astrattamente credibile e come le non rilevanti lacune mnemoniche siano state ragionevolmente spiegate dalla Corte di Appello in considerazione dell'età della vittima e del lungo arco temporale trascorso dagli abusi. La Corte, poi, afferma che le deduzioni difensive sono infondate poiché le accuse sono confortate da riscontri, evidenziati dai Giudici di merito, indiretti, ma di particolare significato e valore. Il primo riscontro è la difficoltà da parte della persona offesa di narrare i fatti superando palesi resistenza emotiva e blocco interiore; in tale modo, la ragazza ha dimostrato che riviveva nel narrare, esperienze particolarmente dolorose. Il secondo riscontro è rappresentato dai sintomi accusati dalla persona offesa, regrediti con il suo collocamento in comunità, derivanti da stress posttraumatico (anoressia, depressione, pensieri suicidi, disturbi nel comportamento). Continua la Corte affermando che tale stato morboso, che il consulente ha collegato ai pregressi abusi sessuali, rappresenta un forte indicatore che dimostra come le asserite violenze sessuali siano state in effetti perpetrate.

2.2. Elemento rilevante ai fini della non applicazione dell'ipotesi di minore gravità di cui al terzo comma dell'art. 609-*bis* c.p. e di cui al quarto comma dell'art. 609-*quater* c.p

Con sentenza n. 26258/2018, sez. III, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal difensore dell'imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, con la quale era stata emessa condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato *ex artt.* 81, 609-*bis* e 609-*ter* comma 2 c.p., per avere l'imputato con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto la nipote a compiere e a subire atti sessuali (baci e palpeggiamenti), con l'aggravante di non avere la persona offesa compiuto gli anni 10, nonché del reato *ex artt.* 81 e 609-*quater* c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto atti sessuali (palpeggiamenti) con un'altra nipote, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 6 c.p. (risarcimento del danno), ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante contestata.

Tra gli altri motivi di ricorso, la difesa ha dedotto i vizi di violazione di legge (art. 606 c.p.p. lett. b), ritenendo applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 609-*bis* c.p., comma terzo (casi di minore gravità). A sostegno della richiesta, la difesa affermava che tale circostanza attenuante dovrebbe trovare applicazione in tutti quei casi in cui la vecchia norma di cui all'art. 627 c.p., ormai abrogata, puniva tutte quelle situazioni e tutti quegli atti che venivano qualificati come atti di libidine violenta, quindi atti ben diversi dalla violenza sessuale vera e propria caratterizzata da rapporti sessuali completi, fatti questi ultimi non posti in essere dall'imputato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato in diritto per i seguenti motivi.

Anzitutto, dopo aver escluso che la sola "tipologia" dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante¹⁰, precisa la Corte di Cassazione che la Corte distrettuale ha correttamente valutato il complesso degli elementi che non permettono l'applicazione dell'ipotesi di minor gravità: il fatto ha generato un trauma nelle persone offese e ciò è dovuto, a parere della Corte, alla reiterazione delle condotte, alla natura degli atti, alla sussistenza del rapporto di fiducia tra l'imputato e le nipoti, agli effetti che i fatti hanno generato su una delle due, vittima del reato di violenza sessuale, la quale, in seguito ai fatti, ha sofferto di bulimia ed anoressia, con necessità di lunghe cure psicologiche.

Nella sentenza in esame, quindi, il dato clinico del disturbo dell'alimentazione è stato un elemento che, insieme ad altri, ha contribuito al diniego dell'applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609-*bis* terzo comma c.p.

Come noto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l'applicazione del comma in esame deve desumersi dall'insieme delle circostanze del caso concreto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, nonché al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. Questi criteri devono convergere nel far ritenere che la libertà sessuale del soggetto passivo, bene giuridico tutelato, sia stata compromessa in maniera non

¹⁰ Cass. pen., sez. III, sentenza n. 39445/2014.

grave¹¹, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità¹².

Anche per il reato di cui all'art. 609-*quater* c.p. (atti sessuali con minorenni), al quarto comma dell'articolo si prevede una circostanza attenuante per i casi di minore gravità. La giurisprudenza ha affermato che tale ultima ipotesi non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato, l'integrità psicofisica del minore: spetta al giudice valutare il livello di offensività del fatto, rivisto nella sua materiale concretezza in correlazione ai diversi livelli di sviluppo e di progressiva maturazione del minore, pur all'interno del medesimo perimetro del fatto di minore gravità, sì da condurre di volta in volta ad esiti differenziati del giudizio di bilanciamento¹³. Anche per il reato di cui all'art. 609-*octies* c.p. (violenza sessuale di gruppo), al quarto comma si prevede una circostanza attenuante per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato.

L'applicazione della circostanza attenuante prevista per le ipotesi di minore gravità di cui al terzo comma dell'art. 609-*bis* c.p., oltre a permettere un adeguamento del trattamento sanzionatorio alle circostanze concrete del fatto, ha importanti conseguenze sull'esecuzione della pena. Come noto, infatti, per questo reato, la sospensione dell'esecuzione della pena *ex* art. 656 c.p.p. è sempre esclusa, a prescindere dal *quantum* di pena inflitta e, pertanto, si dispone immediatamente la reclusione (art. 656 c.p.p. comma 9 lett. a). Non solo. In caso di condanna a pena detentiva si prevede che le misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata), oltre l'assegnazione al lavoro all'esterno ed i permessi premio, possano essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente dagli esperti di cui all'art. 80 ord. pen. per almeno un anno (art. 4 comma 1-*ter* e *quater* ord. pen.). Qualora, poi, la violenza sia commessa ai danni di persona di età inferiore agli anni 18, è prevista la possibilità di partecipare al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13-*bis* (trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno), il cui esito positivo è oggetto di valutazione da parte del magistrato di sorveglianza al fine di decidere circa la concessione dei benefici.

Invece, qualora sia riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609-*bis* terzo comma c.p., queste prescrizioni non trovano applicazione e, quindi, in caso di condanna, l'ordine di esecuzione della pena relativo ad una pena uguale o inferiore ad anni 4 sarà sospeso ed il condannato potrà chiedere una misura alternativa alla detenzione senza subire prima alcuna reclusione (ed osservazione)¹⁴.

¹¹ Cass. pen., sez. III, sentenza n. 19336/2015.

¹² Cass. pen., sez. III, sentenza n. 16122/2017.

¹³ Cass. pen., sez. III, sentenza n. 3284/2015.

¹⁴ Sul punto, Cass. pen., sez. III, sentenza n. 27724/2020.

Per i reati di cui agli artt. 609-*quater* e 609-*octies* c.p., invece, la sospensione dell'ordine di esecuzione è escluso anche in caso di applicazione delle rispettive ipotesi attenuate.

Inoltre, relativamente alla fase delle indagini, si ricorda che, qualora trovino applicazione le ipotesi attenuate di cui al terzo comma dell'art. 609-*bis* c.p. e di cui al quarto comma dell'art. 609-*quater* c.p., non si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, previsto, invece, per le altre ipotesi di reato (art. 380 comma d *bis* e *ter* c.p.p.). Qualora, poi, vengano riconosciute le ipotesi attenuate di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* c.p., non vi è presunzione, salvo prova contraria, che la misura cautelare della custodia cautelare in carcere sia la misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, come invece previsto per le altre ipotesi di reato.

Si riportano, brevemente, altre pronunce con le quali, in linea con la sentenza sopra analizzata, non vi è stata concessione della circostanza attenuante *de quo* in considerazione anche del disturbo dell'alimentazione insorto in conseguenza ai fatti di reato.

Con sentenza n. 32356/2017 sez. III la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Ancona la quale aveva condannato l'imputato alla pena di anni 2 e mesi 5 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 609-*bis* e 609-*ter* comma 1 n. 1 c.p., per avere il colpevole, con violenza e minaccia ed abusando delle condizioni di inferiorità della minore persona offesa, di cui era lo zio, costretto la stessa, da quando aveva 13 anni e per oltre 2 anni, a subire e compiere atti sessuali, consistiti in toccamenti e masturbazioni. Con i motivi di ricorso il difensore dell'imputato lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609-*bis* c.p. terzo comma. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo infondato. Osserva la Corte Suprema di Cassazione che la Corte distrettuale, attraverso la sottolineatura della particolare gravità ed odiosità dei fatti, anche perché commessi in ambito familiare e per un periodo di tempo piuttosto lungo, ha, sia pure implicitamente, ma con motivazione sufficiente, escluso la riconducibilità delle condotte alla ipotesi attenuata di cui al comma terzo dell'art. 609-*bis* c.p., il quale postula che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave e che il danno arrecato alla vittima, anche in termini psichici, non sia di rilevante entità; nel caso in esame ciò è stato correttamente escluso dalla Corte territoriale, in considerazione dell'età della vittima, del rapporto di parentela, della protrazione delle violenze e delle gravi conseguenze psicofisiche che ne derivarono. La parte civile, infatti, in conseguenza dei fatti ha accusato sintomi di forti mal di testa, apatia, bulimia nervosa e vomito provocato.

Con sentenza n. 9362/2016, sez. III, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso sentenza la Corte di Appello di Bologna confermando la condanna dell'imputato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, esclusa la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 609-*quater* c.p., comma 1, n. 2 (atti sessuali con minore degli anni 16 compiuti dal convivente della madre). Il reato era consistito in ripetuti rapporti sessuali completi. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un

unico motivo d'impugnazione, lamentando l'erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata applicazione dell'art. 609-*quater* c.p., comma 4 (ipotesi di minore gravità) in riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., nonché contraddittorietà della motivazione a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendolo infondato e spiegando che la Corte di Appello ha riferito del complessivo stato di disagio che la ragazza aveva ritratto dall'esperienza con un uomo di trent'anni più anziano, delle modalità drammatiche della confessione alla madre, delle paure a uscire di casa per il timore di incontrare l'imputato, del deperimento fisico ai limiti dell'anoressia, patito dalla giovane, poco più che quattordicenne nei momenti della vicenda, dopo il fatto.

Con sentenza n. 42427/2010, sez. III la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la Corte di Appello di Palermo con cui si condannava l'imputato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 609-*bis* c.p. per aver commesso violenza sessuale ai danni della nipote minorenni, cui era stata affidata per ragioni di vigilanza e di custodia: ciò con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa). I fatti contestati consistevano in due episodi uniti dal vincolo della continuazione *ex art.* 81 c.p. Il primo episodio era avvenuto in occasione di un pernottamento insieme soli fuori città, e la condotta si era concretizzata in atti sessuali anche penetrativi. Il secondo episodio era avvenuto durante il viaggio di ritorno, ed era consistito in atti sessuali meno invasivi. La Corte di Cassazione conforta il ragionamento della Corte di Appello, la quale aveva affermato che il primo episodio non poteva essere ritenuto di minore gravità, come invece per il secondo, e ciò in considerazione della notevole differenza d'età, del rapporto di parentela, della tipologia degli atti sessuali compiuti e del turbamento causato, comprovato dal fatto che la vittima iniziò a soffrire di anoressia nervosa e tentò due volte il suicidio.

3. Abusi sessuali: giurisprudenza e legislazione in ordine alla relazione autore del reato - vittima (familiari/conviventi).

Come visto, le sentenze appena analizzate escludono l'applicazione delle ipotesi attenuate di cui agli artt. 609-*bis* e 609-*quater* c.p., oltre che in virtù delle conseguenze psicologiche subite dalla persona offesa, anche in considerazione del rapporto di convivenza o parentela tra autore e vittima.

Per costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito anche con recentissime sentenze, infatti, l'ipotesi di minor gravità non può trovare applicazione qualora il reato sia posto in essere da parte di familiari o conviventi.

Con sentenza n. 3767/2022, sez. III, la Corte di Cassazione conferma la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, la quale aveva condannato l'imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609-*bis* c.p. e art. 609-*ter* c.p., comma 1, n. 1 c.p., per aver costretto la figlia della propria moglie, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa e approfittando dell'assenza della madre in casa, a subire e a compiere atti sessuali, con cadenza di due volte alla settimana. Tra i motivi di ricorso, lamentava il

difensore del ricorrente la mancata concessione della circostanza di cui all'art. 609-*bis* comma terzo c.p. La Corte di Cassazione conferma la correttezza di quanto stabilito dalla Corte di Appello, affermando che l'attenuante *de quo* non può trovare applicazione nel caso in esame, considerando, oltre il gravissimo danno cagionato alla persona offesa (tendenza all'autolesionismo), la reiterazione degli abusi e la posizione dell'autore, il quale, in quanto marito della madre e convivente, aveva il dovere di tutela nei confronti della minore.

Anche con le sentenze n. 4974/2022 e n. 38081/2021 sez. III, la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'art. 609-*bis* c.p. al colpevole del reato in considerazione del fatto che questi era compagno della madre e convivente della persona offesa.

Con sentenza n. 51895/2016, sez. III, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato dal difensore dell'imputata avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania la quale aveva emesso condanna a 5 anni di reclusione nei confronti di una madre colpevole del reato *ex art.* 110, 600-*ter* comma 1 n. 1 e 602-*ter* commi 5 e 6 c.p. nonché per del reato *ex art.* 609-*quater* c.p., comma 1 n. 1, 110 e 62 n. 2 e 609-*septies* comma 4 n. 1 e 2 c.p. (atti sessuali consistenti in simulazioni, baci e toccamenti). Tra i motivi di ricorso in Cassazione, lamentava il difensore dell'imputata la mancata concessione della fattispecie attenuante prevista dal reato di atti sessuali con minorenne. A parere della Corte di Cassazione, i giudici del merito si sono attenuti al principio di diritto secondo il quale, in tema di reati sessuali, non ricorre l'attenuante della minore gravità del fatto nel caso in cui la violenza sessuale sia perpetrata dal genitore ai danni del proprio figlio, in quanto, ponendo in essere tale condotta, il genitore lede la libertà di autodeterminazione sessuale di quest'ultimo, così determinando uno sviamento dalla funzione di accudimento e protezione, tipica della figura genitoriale tanto più in presenza di condotte reiterate nel tempo e gravemente invasive della sfera sessuale, che determinano un coinvolgimento emotivo ed emozionale produttivo di gravi conseguenze sullo sviluppo psicofisico della vittima.

Sulla circostanza dei rapporti di familiarità/convivenza tra autore del reato di violenza/abusi sessuali e vittima, oltre all'attenzione posta dalla giurisprudenza, vi è stata una notevole evoluzione legislativa.

La legge n. 38/2006 ha modificato l'ipotesi di cui al comma 1 n. 2 del reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.¹⁵) in cui, accanto alle figure di

¹⁵ Art. 609-*quater* comma 1 e 2 c.p.: «Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni».

ascendente, genitore anche adottivo e tutore, viene introdotta la figura del convivente del genitore; inoltre, la legge in esame ha previsto l'aggiunta di un secondo comma all'art. 609-*quater* c.p., il quale prevede l'applicazione del reato *de quo* qualora, fuori dai casi di violenza sessuale, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il di lui convivente, il tutore o chi, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia riveste una posizione di affidamento nei confronti del minore, con abuso dei poteri connessi alla propria posizione, compia atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 16.

Successivamente, l'art. 13 della legge n. 69/2019 (c.d. "Codice Rosso"), sulla scia dei precedenti interventi legislativi, ha modificato in parte le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-*ter* c.p., applicabili ai reati *ex artt.* 609-*bis* e 609-*octies* c.p.: infatti, prima dell'introduzione del Codice Rosso, si prevedeva la configurazione di una circostanza aggravante qualora la violenza fosse commessa nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18, della quale il colpevole fosse l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. Adesso l'articolo prevede due distinte ipotesi: le vesti di ascendente, genitore anche adottivo e tutore aggravano il reato a prescindere dall'età della vittima (art. 609-*ter* c.p. n. 1), e il fatto commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18 aggrava il reato a prescindere dal rapporto esistente tra autore dei fatti e persona offesa (art. 609-*ter* c.p. n. 5).

Anche le ultime recentissime modifiche hanno posto attenzione proprio alle relazioni tra vittima e reo: la legge n. 238/2021 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.1.2022, introduce, infatti, un ulteriore comma da inserire dopo il secondo comma dell'art. 609-*quater* c.p., che così prevede: «Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni».

Con la nuova previsione, quindi, si puniscono tutti quei casi in cui gli autori del reato abusano di un qualsiasi rapporto di fiducia instauratosi con il minore, ampliando notevolmente le possibilità applicative della fattispecie penale ed incriminando le condotte di abuso instaurate oltre i casi di affidamento elencati

La norma tutela l'intangibilità del minore, il corretto e fisiologico sviluppo psico-fisico dello stesso, pregiudicata dalle condotte altrui di natura sessuale, ove anche non accompagnate da violenza, minaccia, abuso (altrimenti dovrebbe configurarsi l'art. 609-*bis* c.p.). Quindi, si sanziona, per il solo fatto all'età del soggetto passivo (l'infraquattordicenne, che gode di tutela assoluta) o per il fatto dell'età, unitamente a specifiche qualità sussistenti in capo al soggetto attivo e tali da influire sulla volontà del minore (infraquattordicenne e ultrasedicenne non maggiorenne, che godono di tutela relativa), il compimento di atti sessuali: mentre le condotte di atti sessuali con minore degli anni 14 rientrano sempre nella fattispecie criminosa, perché il reato sia configurabile nei confronti del minore che ha compiuto gli anni 14 ma non ha compiuto gli anni 16, è necessario che gli atti sessuali siano posti in essere da chi riveste le qualità sopra richiamate, ed infine, se il minore ha compiuto gli anni 16 ma non gli anni 18, è necessario che il soggetto attivo abusi dei poteri connessi alla sua posizione, intendendosi, comunque, una condotta priva di costrizioni.

ai precedenti commi¹⁶: nella norma previgente non vi erano ricomprese le situazioni di abuso di fiducia o influenza diverse dai casi specificamente previsti dal codice, e cioè quando il minore non è affidato alla persona in questione per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

La nuovissima previsione normativa pone, quindi, attenzione proprio alle relazioni familiari, domestiche e di coabitazione e ospitalità tra vittima e reo. Tale nuova previsione, che ben si allinea con l'evoluzione legislativa che vi è stata relativamente ai reati *ex artt. 609-bis e 609-quater c.p.*, pare assolutamente opportuna: l'ambito familiare/domestico è, infatti, quello in cui purtroppo, con maggior facilità si verificano abusi sessuali nei confronti di minori.

4. Conclusioni.

Le sentenze analizzate mostrano la rilevanza data dalla Corte di Cassazione al disturbo dell'alimentazione come conseguenza di abusi sessuali.

Come visto, in molte sentenze il dato clinico dell'esito psicopatologico è utilizzato come elemento a sostegno della tesi accusatoria: nelle pronunce esaminate si nota come non vi fossero ulteriori riscontri esterni a conforto del racconto della vittima e, pertanto, il dato clinico del disturbo dell'alimentazione, insieme a poche altre circostanze, è stato un fondamentale elemento decisivo.

In altre pronunce il dato clinico viene tenuto in considerazione anche al fine di non concedere le circostanze attenuanti previste per i casi di minore gravità di cui agli artt. 609-bis e 609-quater c.p., con importanti conseguenze sulla fase dell'esecuzione della pena detentiva disposta nei confronti dell'accertato colpevole del reato.

Colpisce il fatto che in tutte le sentenze richiamate nei paragrafi 2.1 e 2.2, in cui si analizzano casi di vittime con disturbi dell'alimentazione accusati in conseguenza al reato, l'autore dei fatti sia un familiare o comunque un convivente: come sopra accennato, in caso di violenza sessuale familiare/domestica, tra l'altro purtroppo particolarmente frequente, si può verificare come esito psicopatologico un disturbo dell'alimentazione particolarmente grave.

Studi psichiatrici richiamati in introduzione hanno constatato, infatti, che in ipotesi di violenza sessuale perpetrata in ambito familiare/domestico la vittima, oltre ad accusare un profondo tradimento del rapporto di fiducia instaurato con

¹⁶ Già, comunque, ai fini dell'integrazione dell'art. 609-quater n. 2 c.p., al concetto di affidamento è stata data ampia lettura: in giurisprudenza si è affermata la non necessità di un atto formale da parte dei genitori della vittima, costituendo un dato fattuale che prescinde dai rapporti formali tra l'affidatario e il soggetto avente potestà sul minore (Cass. pen., sez. III, sentenze n. 11559/2016 e n. 2835/2011). La condizione di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, prevista nell'ambito dei reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni (Cass. pen., sez. III, sentenze n. 5933/2019 e n. 43705/2019). Nel concetto di affidamento rientra anche il rapporto di apprendistato, poiché volto a favorire l'educazione, l'istruzione, la formazione del minore, (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 17411/2016) e quello nei confronti del collaboratore scolastico, in quanto addetto a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in assenza degli insegnanti, (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 35809/2010).

il familiare o convivente, spesso è soggetta a condotte ripetute nel tempo e attuate con modalità particolarmente invasive; effettivamente, analizzando i casi di specie delle sentenze di cui sopra si nota che le condotte incriminate sono per la maggior parte reiterate, nonché gravemente invasive della sfera sessuale.

Tali caratteristiche dell'abuso trovano ragione in una serie di circostanze: in primo luogo nella continua vicinanza con il minore, la quale facilita le possibilità di attuare le condotte criminose, inoltre nel rapporto di fiducia instaurato, che consente al reo di insinuarsi nella sfera intima della vittima.

Come visto nel paragrafo 3, anche la Corte di Cassazione è consapevole della particolare drammaticità degli abusi sessuali familiari/domestici: per costante indirizzo giurisprudenziale le circostanze attenuanti *ex artt. 609-bis e 609-quater c.p.* non possano essere concesse qualora l'autore del fatto sia persona appartenente alla famiglia o comunque un convivente.

In merito ai reati *ex artt. 609-bis e 609-quater c.p.* vi è stata, anche recentemente, un'importante evoluzione legislativa. Oltre alle modifiche apportate nel 2019 con l'introduzione del Codice Rosso, con cui si sono previsti aumenti di pena e nuove circostanze aggravanti, notevole rilevanza riveste la recentissima legge n. 238/2021, con cui l'Italia ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Con la procedura EU Pilot 2018/9373, infatti, la Commissione europea ha rilevato che l'art. 609-*quater c.p.* all'epoca vigente non rispettava del tutto il disposto dell'art. 3 della Direttiva europea n. 2011/92: nella nostra norma non erano ricomprese le condotte di chi abusa di un rapporto di fiducia instauratosi con il minore tramite un'autorità naturale, sociale o religiosa, che permette di controllare, punire o premiare il minore sul piano emotivo, economico o anche fisico, condotte diverse dall'affidamento alla persona per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia richiamate specificamente dal comma 2 dell'articolo 609-*quater c.p.* Con la legge n. 238/2021 si ampliano, quindi, in accordo al dettato della direttiva n. 92/2011, le possibilità applicative dell'art. 609-*quater c.p.*: al fine della configurazione del reato *de quo* è sufficiente che l'autore abusi di un qualsiasi rapporto di fiducia instauratosi con il minore, non essendo più necessario che questo sia compreso nei casi di affidamento elencati ai precedenti commi della norma.

Le novità legislative richiamate testimoniano la crescente presa di coscienza da parte del legislatore circa la maggiore gravità che gli abusi sessuali perpetrati in ambito familiare/domestico comportano, nonché la volontà di punire più severamente gli autori di queste condotte.